

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Ferrara
Via Giuseppe Mentessi, 9
44121 FERRARA
segreteriaipenale.procura.ferrara@giustiziacert.it

E, p.c.:

ARPA Emilia-Romagna
Via PO, 5
40139 BOLOGNA
dirgen@cert.arpa.emr.it

ARPAE Emilia-Romagna
Sezione Provinciale di FERRARA
Sezione territoriale – Unità IPPC
Via Bologna, 534
44124 FERRARA
aoofe@cert.arpa.emr.it

RIFERIMENTO: DVA-DEC-2010-0000659 del 04/10/2010 pubblicato sulla G.U. n 243 del 16/10/2010 come aggiornato da: DVA - 2012 – 0011347 del 11/05/2012, DVA-2013-0009659 del 29/04/2013, DVA-2013-0010030 del 02/05/2013, DVA-2013-0020575 del 10/09/2013, DM 37 del 06/03/2015, DVA-2015-0020218 del 13/07/2015, DVA-2015-0019923 del 29/07/2015, DVA-2015-0025603 del 13/10/2015, DVA-2016-30793 del 21/12/2016, DVA-2019-2467 del 01/02/2019, DVA-2019-28233 del 28/10/2019 e DM 321 del 01/09/2022 di riesame parziale pubblicato sulla G.U. serie generale n. 215 del 14/09/2022. Unità produttiva Polymer Manufacturing di Ferrara della società Basell Poliolefine Italia S.r.l. sita in Ferrara

OGGETTO: Esito attività di controllo ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nelle date dal 26/09/2022 al 07/11/2022 - Accertamento violazioni e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 26/09/2022 al 07/11/2022, secondo quanto disposto nella programmazione 2022 dei controlli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinaria presso l'installazione Unità produttiva Polymer Manufacturing di Ferrara della società Basell Poliolefine Italia S.r.l. sita in Ferrara.

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente gli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Al momento, non sono state ancora effettuate a cura di ARPAE attività di campionamento ed analisi.

In particolare nel corso delle verifiche documentali è emerso che nelle date del 28/08/2022, 18/09/2022, 19/09/2022, 22/09/2022 e 23/09/2022 sono stati superati i valori limite di emissione relativi al parametro NOx rispettivamente con valori di 127,4 mg/Nm³ (limite 100 mg/Nm³), 100,1 mg/Nm³ (limite 100 mg/Nm³), 100,6 mg/Nm³ (limite 100 mg/Nm³), 102,2 mg/Nm³ (limite 100 mg/Nm³) e 101,5 mg/Nm³ (limite 100 mg/Nm³). Il Gestore ha comunicato con le seguenti note i suddetti superamenti: nota di Basell del 29/08/2022 (Protocollo Ispra N.0047546/2022 del 30/08/2022) per il superamento relativo al 28/08/2022, nota di Basell del 22 Settembre 2022 (Protocollo Ispra 0052239/2022 del 22/09/2022) per i superamenti relativi alle giornate del 18 e 19/09/2022, nota di Basell del 23 Settembre 2022 (Protocollo Ispra 0052548/2022 del 23/09/2022) per il superamento relativo alla giornata del 22/09/2022 e nota di Basell del 26 Settembre 2022 (Protocollo Ispra 0052807/2022 del 26/09/2022) per il superamento relativo alla giornata del 23/09/2022.

Nel verbale di verifica documentale è riportato:

“Nota del 29/08/2022 in cui ha comunicato il superamento del limite di concentrazione del NOx con valore di 127,4 mg/Nm³ (limite 100 mg/Nm³) per il giorno precedente nonché superamenti del limite orario fino alle ore 04:00. Il Gestore ha altresì specificato che la causa è dovuta al malfunzionamento del calorimetro per il calcolo del potere calorifico in ingresso alle caldaie, asservito all'impianto di recupero termico dell'off-gas. Il ripristino è avvenuto in data 29/08/2022 con il rientro dei dati dall'ora 04:00.

Il GI (Gruppo Ispettivo) ha chiesto al Gestore se l'accaduto, in considerazione del fatto che la caldaia è stata avviata in data 26/08/2022, dopo disservizio dovuto all'alluvione, non fosse un evento presumibile ovvero se la verifica del calorimetro non potesse essere attuata prima del riavvio della caldaia. Il Gestore ha dichiarato che sono in atto le verifiche sui controlli effettuati prima della ripartenza e la relazione tecnica verrà consegnata al GI in sede di sopralluogo in formato elettronico. Nota del 22/09/2022 in cui ha comunicato il superamento del limite di concentrazione del parametro NOx, nel punto di Emissione 11 asservito al sistema di recupero termico degli off-gas con, per un valore di 100,1 mg/Nm³ (limite 100 mg/Nm³) per il giorno 18/09/2022 e per un valore di 100,6 mg/Nm³ (limite 100 mg/Nm³) per il giorno 19/09/2022. Il Gestore ha altresì specificato che le cause sono ancora oggetto di indagine. Il GI ha chiesto al Gestore perché la comunicazione del superamento non è stata trasmessa entro le 24h come da prescrizione PMC rev 6 paragrafo “eventuali non conformità” pag. 60. Il Gestore ha dichiarato che il breve ritardo di comunicazione rispetto allo sfioramento del giorno 18/09/2022 è stato causato dai controlli effettuati tramite campionamento ed analisi a cura del laboratorio Accreditato interno che aveva fornito risultati discordanti con SME. Comunque, il Gestore ha deciso di inviare i dati rilevati dallo SME.”

Nel corso del sopralluogo svolto il giorno 05/10/2022, e verbalizzato in data 07/11/2022 insieme all'analisi dei documenti forniti in sede di sopralluogo o inviati successivamente al medesimo sopralluogo, il GI ha verbalizzato:

“Il GI ha visionato i dati di monitoraggio del sistema SME dei giorni 26, 27 e 28/08/2022, relativi al camino 11. I dati del giorno 26/08/2022 hanno mostrato alcuni superamenti orari, tuttavia, gli stessi dati sono sembrati non sufficienti per il confronto con il valore limite giornaliero in quanto inferiori al 70% dei dati validi. I dati non sono sufficienti al raggiungimento del 70% di dati validi in quanto l'impianto è stato esercito per alcune ore in transitorio. Il giorno 27/08/2022 i dati sono stati tutti sotto il limite ed il funzionamento dell'impianto è risultato in marcia regolare. Il giorno 28/08/2022 si sono riscontrati alcuni superamenti del limite orario ed il superamento del VLE giornaliero. Per tale circostanza il Gestore in data 29/08/2022 (prot. ISPRA 47546 del 30/08/2022) ha trasmesso la comunicazione di superamento in cui ha dichiarato: “Che, a causa del malfunzionamento del calorimetro per il calcolo del potere calorifico in ingresso alle caldaie, asservito all'impianto di recupero termico dell'off-gas, il giorno 28 agosto si è registrato il superamento del limite di concentrazione giornaliero del parametro NOx: 127,4 mg/Nm³ (limite 100 mg/Nm³), mentre la quantità di NOx è stata di 43,35 kg. Dopo l'intervento manutentivo avvenuto in data odierna il parametro NOx (che ha registrato

superamenti orari fino alle 4 del mattino di oggi, valore massimo 131,5 mg/Nm³ a fronte di un limite di 125 mg/Nm³) è rientrato nella norma.

Si segnala inoltre che in data 26 agosto, come anticipato nella comunicazione richiamata sopra, si è riscontrato il superamento del limite di concentrazione giornaliero del parametro NOx: 127,6 mg/Nm³ (limite 100 mg/Nm³), mentre la quantità di NOx è stata di 22,24 kg." Il GI ha altresì chiesto se fossero stati registrati a DCS i dati dei valori misurati di potere calorifico dell'off gas alimentato alle caldaie, dal calorimetro ed, in considerazione del fatto che durante il sopralluogo alla cabina di monitoraggio, come sarà descritto successivamente, è risultato che la composizione dell'off gas bruciato alle caldaie è misurata da un gas cromatografo, eventualmente dal suddetto gas cromatografo. Il Gestore ha dichiarato che i dati sono registrati e ha fatto vedere a video gli stessi. I dati del potere calorifico sono risultati tutti presenti e validi nel giorno 28/08/2022, ancorché con valori inferiori al dato che è stato preso a riferimento dal GI che è quello relativo alla data del sopralluogo 05/10/2022. Il GI ha chiesto al Gestore di spiegare perché, pur in presenza di dati di potere calorifico relativamente basso (in quanto il GI non ha la competenza per sapere quale sia il potere calorifico utile all'esercizio corretto delle caldaie ma ha visto che il giorno del sopralluogo le caldaie sono alimentate con off gas di potere calorifico molto più alto), non fosse intervenuto con opportune manovre manuali da sala controllo, in quanto come si è evinto dal risultato del superamento dei VLE, i controlli automatici non sono intervenuti o non sono stati in grado di riportare i dati nell'ambito del rispetto del limite alle emissioni. Il Gestore ha precisato che al momento non è in grado di rispondere se sono state fatte manovre da sala controllo in quanto le registrazioni del DCS non sono storicizzate, in sala controllo, per un tempo così lungo ma debbono essere estratte dai dati storicizzati ed immagazzinati nel sistema e che ciò richiede del tempo. Il GI ha pertanto chiesto al Gestore di trasmettere i dati delle registrazioni del DCS per i giorni 28/08/2022, 18/09/2022, 19/09/2022, 22/09/2022 e 23/09/2022 per il camino 11, oltre ai dati visionati durante il sopralluogo dallo stesso GI relativi ai giorni 26, 27 e 28/08/2022.

Inoltre, in considerazione del fatto che il Gestore ha comunicato, con note del 22, 23 e 26/09/2022 dei superamenti (prot. ISPRA 52239 del 22/09/2022 relativo ai superamenti rispettivamente del: 18/09/2022 NOx = 100,1 mg/Nm³ e 19/09/2022 NOx = 100,6 mg/Nm³; prot. ISPRA 52548 del 23/09/2022 relativo al superamento del 22/09/2022 di NOx = 102,2 mg/Nm³; e prot. ISPRA 52807 del 26/09/2022 relativo al superamento del 23/09/2022 di NOx = 101,5 mg/Nm³), relativi ai giorni 18, 19, 22 e 23/09/2022 il GI ha chiesto che anche per i suddetti giorni fossero trasmessi i dati dei valori misurati e registrati nonché delle eventuali manovre eseguite in sala controllo.

Il Gestore in allegato alla nota del 13/10/2022 (prot. ISPRA 56459 del 13/10/2022) ha trasmesso il file "Dati allarmi.zip" in cui sono riportati i tabulati del sistema DCS per i giorni 28/08/2022, 18/09/2022, 19/09/2022, 22/09/2022 e 23/09/2022, nonché una breve descrizione e i punti essenziali per consentirne la corretta lettura ed i dati del sistema SME per gli stessi giorni con i relativi allarmi registrati dallo SME.

Il GI ha chiesto se i dati dei superi dei valori limite, comunicati con le note sopra indicate, fossero stati ottenute sottraendo il dato dell'incertezza di misura. Il Gestore ha precisato che tutti i dati sono al netto dell'incertezza. Dall'analisi dei dati è risultato che il giorno 19/09/2022 i dati orari "validi" sono stati 15 che sembrerebbero meno del 70% necessario per il legale (come da allegato VI punto 5.2.1 Dlgs 152/2006, ovvero un valore medio giornaliero è invalido se la disponibilità delle medie orarie nel giorno è inferiore al 70%) confronto con il VLE giornaliero. Il GI ha chiesto al Gestore la ragione della validità della media giorno, ovvero quale sia la logica utilizzata dallo SME per valutare il numero minimo di dati per cui il confronto con il limite è eseguito dallo SME. Il GI ha anche precisato che nel Manuale di gestione dello SME è scritto: "La media giornaliera è invalidata nel caso in cui siano invalidate più di tre medie orarie nel corso del giorno per anomalia, manutenzione o malfunzionamenti strumentali" e che in riferimento al calcolo della media oraria dai dati istantanei "il numero di misure istantanee valide che hanno concorso al calcolo del valore medio non è inferiore al 75% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora". Il GI ha, inoltre, osservato che quanto scritto nel manuale riprende la frase della prescrizione di pagina 76 dell'AIA DVA - DEC - 2010 - 0000659 del 04/10/2010, in cui si fa riferimento alle 3 ore relativamente a malfunzionamenti o manutenzioni sullo SME e non al criterio di conformità generale espresso dall'allegato IV punto 5.2.1 Dlgs 152/2006. Il Gestore ha dichiarato che verrà

inviata una relazione entro 20 giorni, in riferimento alle richieste del GI. In riferimento al giorno 28/08/2022 si osservano dati di potere calorifico compresi nell'intervallo 21-37 MJ/ Nm³ che sono relativamente inferiori ai dati dei giorni 18 (intervallo 27-41 MJ/ Nm³); 19 (intervallo 22-45 MJ/ Nm³); 22 (intervallo 36-50 MJ/ Nm³); e 23 (intervallo 39-46 MJ/ Nm³). Inoltre, nel manuale di gestione dello SME è scritto. "Il minimo valore di potere calorifico per cui le caldaie sono progettate in accordo a quanto riportato nel manuale operativo delle caldaie è 20,605 MJ/ Nm³, al di sotto di questo valore, la quantità di azoto è tale da ridurre la disponibilità di ossigeno nella miscela aria-combustibile e quindi aumentare sensibilmente la quantità di CO prodotta, inoltre le quantità di moto dei gas uscenti dagli ugelli di distribuzione del bruciatore e dell'aria comburente che stabilizza la combustione, sono fuori dai limiti di rapporto che garantiscono l'ottimale efficienza di combustione". Pertanto pur essendo i valori registrati di potere calorifico il giorno 28/08/2022 relativamente bassi, lo stesso è nel range di utilizzo delle caldaie. Il GI ha notato che nell'elenco degli allarmi allo SME del giorno 28/08/2022 non sembrerebbe presente nessun allarme relativo al calorimetro. L'unico allarme presente è relativo al codice "XS-102 Malfunzionamento pressurizzatore principale" che sembrerebbe non avere nessun collegamento con il calorimetro. Il GI ha notato che il giorno 28/08/2022 i dati di registrazione delle azioni eseguite in sala controllo dal DCS, al verificarsi dei superi di NOx, sono quasi sempre associate a incremento della portata di aria e di off gas soprattutto alla caldaia B001 (in alcuni frangenti temporali anche alla caldaia B002, ma con una più bassa frequenza che si arresta alle ore 03:00 AM). Tuttavia tali interventi non hanno sostanzialmente modificato lo stato di alti valori di NOx almeno fino alle ore 12:00 PM. In particolare, sembrerebbe che intorno alle ore 03:00 AM sia stato fermato il bruciatore off gas della caldaia B002 e intorno alle ore 05:00 AM sia stata con incrementi successivi aumentata la portata di off gas a B001. Ogni operazione eseguita non ha comportato un livellamento dei valori orari di NOx verso il basso, le concentrazioni orarie di NOx si sono mantenute sempre intorno a 120 mg/ Nm³ con punte fino a 140 mg/ Nm³."

In relazione alle circostanze sopra descritte il Gestore ha evidenziato quanto già riportato negli estratti dei verbali di verifica documentale e di chiusura ispezione sopra riportati.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati redatti: "Verbale di verifica documentale" e "Verbale di chiusura attività di controllo", in contestuale con Basell Poliolefine Italia S.r.l. e ARPAE che li hanno sottoscritti; gli originali in forma informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. In allegato alla presente nota è riportata copia dei verbali d'ispezione ed estratto del report SME del giorno 28/09/2022 in cui sono riportati i valori misurati del potere calorifico degli off gas bruciati nelle caldaie (i cui fumi confluiscono al camino 11).

Successivamente all'attività di controllo si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, alla valutazione degli ulteriori documenti inviati dal Gestore con nota di Basell del 13/10/2022 (Protocollo Ispra N.0056459/2022 del 13/10/2022) e all'interlocuzione con gli uffici di ARPAE.

Ad esito delle suddette attività, si accerta con la presente, d'intesa con ARPAE, la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:

- 1) mancato rispetto della prescrizione del PIC (parte integrante dell'AIA) di pagina 76 relativa al paragrafo 11.2.1 "Emissioni convogliate" lettera B) "emissioni dal boiler recupero off gas" di cui alla tabella riportante i limiti di emissione giornalieri (gli stessi limiti sono prescritti a pag. 116 dell'atto di riesame parziale AIA DM 321 del 01/09/2022, par. 11.3.1, punto [16] che ha modificato l'AIA DVA - DEC - 2010 - 0000659 del 04/10/2010), e al successivo paragrafo "Conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione" laddove specifica che: "Per i parametri monitorati in continuo (CO ed NOx camino 11), le emissioni si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie nelle 24 ore supera i valori limite

di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25" (prescrizione 24.1, pag. 118 dell'atto di modifica AIA DM 321 del 01/09/2022) .

- 2) mancata comunicazione nelle 24 ore per i superamenti dei valori limite di emissione di NOx relativi alle giornate del 18/09/2022 e del 23/09/2022, come prescritto al paragrafo "Eventuali non conformità" di pagina 60 del PMC rev 6 allegato all'AIA che recita *"In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite ne ll'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità Competente con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. Alla conclusione dell'evento il gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo....."*. Si precisa inoltre che la prescrizione è stata modificata dal PMC rev 8 trasmesso al Gestore con nota MiTE Registro Ufficiale.Uscita.0109494 del 09/09/2022 (che è nei sei mesi per l'attuazione , come previsto dal DM 321 art. 4 comma 1), al paragrafo 11.5 *"Violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"* che recita al punto 1 *"In caso di violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il Gestore provvede ad effettuare immediatamente la comunicazione della violazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.*

Tale comunicazione deve essere inviata, immediatamente e comunque entro otto ore dalla violazione, per mezzo email all'ISPRA all'indirizzo controlli-aia@isprambiente.it, oltre che al comune, ARPAE, e all'Autorità Competente.

La medesima comunicazione dovrà essere inviata, entro le 24 ore dalla violazione, per mezzo email PEC all'ISPRA oltre che all'ARPA, all'Autorità Competente ed ai comuni interessati."

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 120 giorni dalla ricezione della diffida (circa sei mesi dal rilascio del DM 321):

- aggiorni il manuale di gestione dello SME, anche in considerazione della pubblicazione del riesame dell'AIA DM 321 del 01/09/2022 (Pubblicato sulla G.U. n 215 del 14/09/2022), in modo che sia chiaramente identificata la procedura di gestione, nel caso di fuori servizio del calorimetro, dei dati del gas cromatografo di processo. Inoltre, nello stesso manuale deve essere descritta la modalità di sottrazione dell'incertezza estesa, rispetto al valore misurato, per il successivo confronto con il pertinente (orario/giornaliero) valore limite. Infine, deve essere utilizzato il criterio espresso dall'allegato VI punto 5.2.1 Dlgs 152/2006, tenuta anche in conto l'ulteriore precisazione a tal riguardo prescritta nel paragrafo *"Conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione"* punto 24.6 del nuovo PIC (di cui al DM 321), per il calcolo dell' ID e la successiva validazione del dato da confrontare con il valore limite di emissione.
- Adegui le proprie procedure del sistema di gestione ambientale per rendere automatica ed obbligatoria l'effettuazione delle prescritte comunicazione di: violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nelle 8 ore, per mezzo email all'ISPRA all'indirizzo controlli-aia@isprambiente.it, oltre che al comune, ARPAE, e all'Autorità Competente; e della successiva comunicazione via PEC nelle 24 ore dalla presa visione di un eventuale superamento di un limite, come richiesto dal PMC rev 8 al paragrafo 11.5, della prescritta comunicazione.
- Trasmetta la suddetta documentazione agli Enti di controllo e all'Autorità Competente;

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui ai punti 1 e 2 non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno.

Eventuali ulteriori comunicazioni potrebbero emergere a seguito della valutazione di ulteriori documenti inviati dal Gestore e dei risultati degli accertamenti analitici eseguiti da ARPAE.

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPAE, per l'inosservanza delle prescrizioni AIA elencata al sopra citato punto 2, ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattordices*, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689.

Relativamente alla rimanente inosservanza, di cui al sopra citato punto 1, in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 lettera a) del medesimo articolo 29-*quattordices* del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 aprile 2014, ARPAE – Sezione di Ferrara, contestualmente alle comunicazioni di Notizia di Reato (NdR), ha avviato le procedure di cui all'art. 318 bis del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. ai sensi della L. 68/2015 per la violazione relativa al precedente punto 1. Relativamente alle violazioni rappresentate ed al regime sanzionatorio di cui ai commi 3 del medesimo articolo 29-*quattordices*, la presente nota informativa redatta in coordinamento con il personale che ha partecipato all'ispezione è inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara per continuità di informazione.

Con i migliori saluti

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegati: 1 - Verbale di verifica documentale (24 pagine);
2 - Verbale di chiusura attività di controllo (27 pagine);
3 - Nota tecnica avviamento calorimetro (calorimetro funzionante il giorno 28/08/2022);
4 - Comunicazione_superamento_limite_18_09_202;
5- Comunicazione_superamento_limite_23_09_2022.